



Finanziato dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E
L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA**

“VINCENZO GIOBERTI”- Roma

Circolare n° 23

Roma, 28/09/2026

Ai Docenti
Al Personale Ata

Alla DSGA

Oggetto: Modalità istanze e fruizione permessi

Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa si invita tutto il personale ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze:

Comunicazioni assenze per malattia

- di norma non oltre le ore 7,45 del mattino **esclusivamente tramite l'apposita funzionalità di Axios e non per via telefonica** e comunque, in casi eccezionali e documentati anche in autocertificazione, non oltre l'inizio del proprio orario di lavoro. Qualora, per gravi e documentati motivi, si fosse impossibilitati a rispettare tale indicazione sarà necessario comunicare l'assenza direttamente alla DS all'indirizzo email RMRH07000D@istruzione.it specificando anche il motivo della mancata o tardiva comunicazione.

Comunicazioni assenze per visita specialistica

- di norma **5 giorni prima** attraverso **sportello digitale**. In caso di urgenze farà fede la data di prenotazione

Richiesta permesso per motivi personali

- di norma **5 giorni prima** attraverso **sportello digitale** previa compilazione anche del campo Annotazioni/Autocertificazioni

Richiesta permesso non retribuito

- di norma **5 giorni prima**

Via della Paglia, 50 - 00153 ROMA - 06.121128025 Via dei Genovesi 30/c - 00153 ROMA - 06.121123420
RMRH07000D C.F. 97846650584

www.alberghierotrastevere.edu.it □ rmrh07000d@istruzione.it □ rmrh07000d@pec.istruzione.it



Richiesta permesso breve ex art. 16 CCNL 19_21

- di norma **almeno due giorni prima** attraverso **sportello digitale**
- per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio (cfr art 16, c 5 CCNL 19_21);
- non può eccedere la metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente non può eccedere le due ore.
- per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità coincidenti con ore di lezione di lezione
- I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento
- il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate **concordando con la vicepresidenza modalità e tempi in relazione alle esigenze di servizio della scuola**

Richiesta giorni di ferie -ex art 13, c. 9 CCNL 19_21

- di norma **5 giorni prima**

Congedo dei genitori - Testo Unico sulla tutela della genitorialità n. 151/2001

- **di norma 5 giorni prima**
I benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate da entrambi i genitori; devono, quindi, intendersi alternativi, **pertanto il lavoratore è tenuto a presentare idonea documentazione attestante quanto previsto dalla norma.**

Permessi per la Legge 104/92

Si ritiene doveroso richiamare alcune fondamentali disposizioni normative:

- il decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022 ha introdotto importanti novità nell'ambito dei permessi di cui alla legge 104 e del congedo straordinario, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza".
- il messaggio INPS con n. 3096 del 5 agosto 2022, dispone una modifica delle regole in ottica estensiva. Il novellato articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 stabilisce infatti che, fermo restando il limite complessivo di **tre giorni**, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne **in via alternativa tra loro**.
- Si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge 104 i permessi retribuiti spettano ai seguenti soggetti:
 - alle persone disabili in situazione di gravità;
 - ai genitori, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità; - al coniuge della persona disabile in situazione di gravità;
 - ai parenti o affini entro il 2° grado della persona disabile in situazione di gravità
- Il CCNL scuola 2007 all'art. 15 comma 6 recita: *I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del*

Via della Paglia, 50 - 00153 ROMA - 06.121128025 Via dei Genovesi 30/c - 00153 ROMA -
06.121123420 RMRH07000D C.F. 97846650584

www.alberghierotrastevere.edu.it □ rmrh07000d@istruzione.it □ rmrh07000d@pec.istruzione.it



- decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere **possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti**.
- Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: “***Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell’accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore***”;
 - Il Dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 13 del 2010, ha ribadito: “***Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa***”;
 - L’Aran che, dopo aver richiamato la disciplina contrattuale chiarisce: “*In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all’art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001*”.
 - Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, all’art. 68 del CCNL 2016/18, sostituendo l’articolo 15 del CCNL 2007 così recita: “*I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore (per il solo personale ATA) nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, **predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese.** 3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso*”.
 - Circolare applicativa INPS n. 45 dell’1.03.2011, punto 2.1 : “*...Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*”.
 - Interpelli n. 1/2012 e 31/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: si riconosce al datore di lavoro **la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi** ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
 - Messaggio Inps, n. 4143 del 22 novembre 2023: si forniscono alcune indicazioni circa la possibilità di attribuire il **congedo straordinario** a un familiare e i **permessi della Legge 104** a un parente diverso, affermando che sia il congedo straordinario, sia i permessi della Legge 104 possono essere accordati a più familiari della stessa persona disabile, purché **questi benefici siano utilizzati in maniera alternata e non coincidente nei giorni di fruizione.**
 - L’ente previdenziale rammenta che il congedo straordinario per l’assistenza a una persona con grave disabilità non può essere concesso contemporaneamente a più di un lavoratore.

Via della Paglia, 50 - 00153 ROMA - 06.121128025 Via dei Genovesi 30/c – 00153 ROMA -
06.121123420 RMRH07000D C.F. 97846650584

www.alberghierotrastevere.edu.it □ rmrh07000d@istruzione.it □ rmrh07000d@pec.istruzione.it



Congedo straordinario L. 104/92

E' disciplinato dal comma 5 dell'art. 42 D.lgs. n. 151/2001. Attraverso tale istituto, è possibile usufruire di un congedo biennale retribuito per assistere una persona affetta da grave disabilità.

- di norma 5 giorni prima
- Per accedere a questo beneficio, è necessario convivere con la persona assistita e rispettare l'ordine di priorità previsto dalla normativa, ovvero coniuge convivente, alla parte di un'unione civile, o al convivente di fatto, (cfr comma 20 dell'art. 1 della Legge Cirinnà) Se queste figure non sono disponibili a causa di decesso, assenza o gravi patologie, il diritto passa ai genitori (anche adottivi) e, in mancanza di questi, ai figli conviventi e così via fino ai parenti o affini entro il terzo grado conviventi.
- Il congedo straordinario ha una durata massima di due anni per ogni persona disabile assistita e non può essere fruito se la persona è ricoverata a tempo pieno, salvo specifiche indicazioni da parte del personale sanitario, che potrebbe reputare necessaria la presenza del familiare.
- durante il periodo di congedo straordinario, non è consentito svolgere ulteriore attività lavorativa.

Ciò premesso al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio e di predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del personale assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano privati del personale titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto, si dispone che a far data dal mese di **ottobre 2026**, la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92 sia preventivamente concordata come da disposizioni sopra richiamate, comunicando all'Amministrazione, tramite il format allegato, **entro e non oltre il giorno 30** del mese precedente, le assenze di quello successivo.

Tale procedura può essere interrotta, **in casi straordinari**, a fronte di bisogni urgenti della persona disabile/assistita.

Allegato 1-Modulo cronoprogramma

Allegato 2- Modello dichiarazione fratelli/sorelle

Allegato 3- Atto notorio Legge 104 condivisa

Il Dirigente Scolastico

Carla Parolari

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n°39/1993)*

Via della Paglia, 50 - 00153 ROMA - 06.121128025 Via dei Genovesi 30/c - 00153 ROMA -
06.121123420 RMRH07000D C.F. 97846650584

www.alberghierotrastevere.edu.it □ rmrh07000d@istruzione.it □ rmrh07000d@pec.istruzione.it

